



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Luigi Izzi

Decreto	N° 5616	del 01 Dicembre 2011
----------------	----------------	-----------------------------

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

Concessione dei contributi alle unioni di comuni delle risorse trasferite dallo Stato, relative all'esercizio associato di funzioni comunali, a norma dell'articolo 112 della legge regionale n.65 del 2010

MOVIMENTI

CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Movimento.</i>	<i>Numero</i>	<i>Var.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod. Gest.</i>
U-11167	2011	Impegno e Liquidazione	6951		13-12-201	1.510.771,71	153600
					1		

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Controllo eseguito senza rilievi.

Atto certificato il 15-12-2011

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”, e in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 98 del 15 giugno 2010, concernente la declaratoria delle competenze della Direzione generale della Presidenza, modificato in ultimo dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 175 del 18 ottobre 2010;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5396 dell’11 novembre 2010, con il quale è stato disposto l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75;

Visto il regolamento n. 27/R del 2 marzo 2010, di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40;

Viste le intese sancite dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale;

Vista la deliberazione della Conferenza Unificata del 20 aprile 2011, rep. 31/CU, con la quale sono state individuate per l’anno 2011 le Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale;

Vista la deliberazione della Conferenza Unificata del 20 aprile 2011, rep. 37/CU, con la quale è stata determinata la percentuale di risorse da riservare, per l’anno 2011, al Ministero dell’interno in base all’articolo 8, comma 2, lettera b, dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale sancita con atto Rep. N. 936 del 1° marzo 2006;

Vista la nota del Ministero dell’Interno n. 32310 del 21 luglio 2011 con la quale è stato comunicato che il ministero ha provveduto ad effettuare la ripartizione del trasferimento erariale ed ha disposto in favore della regione Toscana l’importo complessivo di euro 1.510.771,76;

Considerato che la somma trasferita dal Ministero dell’Interno pari a euro 1.510.771,76 a sostegno dell’associazionismo comunale è costituita da euro 634.371,29 derivanti dallo stanziamento previsto dall’articolo 53, comma 10, della legge n. 388 del 2000, e da euro 876.400,47 derivanti dallo stanziamento previsto dall’articolo 1, comma 154, della legge n. 266 del 2005;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65, recante “ Legge finanziaria per l’anno 2011”;

Visto in particolare l'articolo 112 della legge regionale n. 65 del 2010, come modificato dalla legge regionale 21 settembre 2011, n. 44, che dispone:

- al comma 1, che nell'anno 2011 le risorse regionali destinate, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, all'incentivazione delle gestioni associate, sono concesse unicamente alle unioni di comuni, aventi popolazione non inferiore a diecimila abitanti o costituite da almeno cinque comuni, sulla base delle disposizioni dell'articolo medesimo;
- al comma 2, che nell'anno 2011 alla stessa unione di comuni non può essere concesso un contributo superiore a 300.000,00 euro; sono tuttavia fatte salve le ulteriori risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l'incentivazione delle gestioni associate delle unioni;
- al comma 2 bis, che i contributi di cui al comma 1 sono concessi se, alla data del 21 novembre 2011, sussiste, secondo quanto risulta agli atti della Giunta regionale, una delle seguenti situazioni:
 - a) l'unione di comuni ha beneficiato nell'anno 2010 dei contributi concessi ai sensi della l.r. 40/2001;
 - b) l'unione è stata costituita mediante stipula dell'atto costitutivo, ancorché non siano stati ancora insediati tutti gli organi di governo;
 - c) l'unione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane) è in fase di costituzione; è considerata in fase di costituzione l'unione per la quale, entro il termine perentorio del 21 novembre 2011, i comuni hanno approvato lo statuto e l'atto costitutivo ed è stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della stessa l.r. 37/2008;
- al comma 2 ter, che i contributi sono concessi:
 - a) alle unioni di comuni, nei casi di cui al comma 2 bis, lettere a) e b);
 - b) alle comunità montane, nel caso di cui al comma 2 bis, lettera c), per essere liquidati alle unioni che subentrano nei rapporti delle comunità montane estinte;
- al comma 2 quater, che i contributi sono liquidati alle unioni di comuni secondo le seguenti modalità:
 - a) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera a), contestualmente all'atto di concessione del contributo;
 - b) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera b), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell'unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011;
 - c) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera c), dopo la data di insediamento di tutti gli organi dell'unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011, e se la comunità montana è stata estinta ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della l.r. 37/2008;
- al comma 2 quinquies, che i contributi sono concessi in parti uguali tra le unioni di comuni beneficiarie nei limiti di cui al comma 2; le risorse da concedersi sulla base dei trasferimenti statali alla Regione per l'incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni sono concesse alle unioni di cui al comma 2 bis, lettera a) con le stesse modalità; i contributi che non possono essere liquidati, perché non si sono verificate le condizioni previste dal comma 2 quater, lettere b) e c), sono revocati.

Considerato che, ai fini della concessione dei contributi delle risorse trasferite dallo Stato alla Regione per l'incentivazione delle gestioni associate delle unioni di comuni, devono essere assunte a riferimento le unioni di comuni beneficiarie dei contributi concessi con il decreto dirigenziale 10 dicembre 2010, n. 6076, a norma dell'articolo 112 comma 2 bis, lettera a), della l.r. n. 65/2010, che risultano essere le seguenti:

- unione di comuni del Chianti Fiorentino – Barberino Valdelsa Tavarnelle Val di Pesa
- unione di comuni Versilia
- unione di comuni Valdichiana Senese
- unione di comuni del Pratomagno
- unione di comuni Valdera
- unione di comuni Val di Merse
- unione di comuni Valdarno e Valdisieve

Considerato che la misura del contributo da concedere è pari a euro 215.824,53 per singolo soggetto beneficiario di cui all'allegato A, calcolato secondo le modalità stabilite all'articolo 112, comma 4 quinquies, della legge regionale n. 65 del 2010;

Ritenuto di provvedere alla contestuale liquidazione del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2 quater, lettera a), della l.r. n. 65/2010;

Preso atto che i contributi da concedere agli enti sono da iscrivere nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 66, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 ed il bilancio pluriennale 2011 – 2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2011, n. 5, con la quale sono stati approvati il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2011, n. 1039, con la quale è stata approvata la variazione di bilancio gestionale per l'esercizio 2011 e pluriennale 2012/2013 ai sensi degli articoli 22,23 e 24 della legge regionale n. 36 del 2001;

DECRETA

1. E' impegnata la somma di euro 1.510,771,71 sul capitolo 11167 del bilancio gestionale 2011 per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, relativi all'esercizio associato di funzioni comunali, a norma dell'articolo 112 della legge regionale n. 65 del 2010.
2. E' liquidata la somma di euro 1.510,771,71 cui al punto 1 alle unioni di comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna

unione di comuni, a norma dell'articolo 112, comma 2 quater, della legge regionale n. 65 del 2010.

3. L'erogazione dei contributi di cui al punto n. 2 è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
4. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

Il dirigente
Luigi Izzi